

STATUTO DI
"AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE"
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI, DURATA DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE
<p>ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>1.1 E' costituita, ai sensi delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna n. 30/1998, n. 3/1999 e n. 10/2008 e dell'articolo 2615-ter del codice civile, la società consortile a responsabilità limitata, di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico", denominata "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile".</p>
<p>ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>2.1 La società ha sede nel comune di Cesena, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.</p> <p>2.2 Con decisione dei soci potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>2.3 Con decisione dell'organo amministrativo si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere nel territorio della Regione Emilia-Romagna unità locali operative.</p> <p>2.4 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro delle imprese.</p>
<p>ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'</p> <p>3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere modificata, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.</p>
<p>ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE</p> <p>4.1 La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.</p> <p>4.2 La società ha per oggetto lo svolgimento, nell' "ambito Romagna" - costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena (a sua volta costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e Ravenna - e nei territori ad esso contigui di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone nonché di trasporto riservato a particolari categorie di utenti (quali a titolo esplicativo e non esaustivo, trasporto scolastico, trasporto di persone con mobilità ridotta), da essi eventualmente</p>

delegatele.

In particolare, nel suddetto "ambito Romagna" la società svolge:

- a) attività di definizione, progettazione, programmazione e promozione dei servizi di trasporto di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;
- c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore;
- d) attività di reperimento dei beni strumentali all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e di messa a disposizione del relativo gestore.

4.3 La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 01.09.1993, n.385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.24.02.1998, n.58;
- b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VARIAZIONI, COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO, RECESSO DEI SOCI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E CONTRIBUTI CONSORTILI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell'"ambito Romagna" (come definito al precedente articolo 4.2) e nei territori ad esso contigui, rientranti nei bacini di traffico dell'ambito Romagna, in quanto interessati dall'organizzazione dei servizi di t.p.l. (trasporto pubblico locale) di competenza delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ai fini dell'applicazione delle norme del presente statuto il Comune compreso in un territorio contiguo si considera partecipante a quello fra i tre bacini di traffico identificati nell'art. 4.2 con il quale confina).

In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti - sia di denaro sia di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica - sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicheranno gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci e conseguente offerta a terzi delle quote di nuova emissione, o di parte di esse. Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, l'organo amministrativo, salvo diversa volontà dei soci che effettueranno i versamenti, dovrà creare apposite riserve "targate".

5.5 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci, compatibilmente con la normativa vigente in materia di divieto di soccorso finanziario dei soci pubblici alle rispettive società partecipate.

ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO

6.1 Non potrà essere costituito il diritto di usufrutto delle quote sociali. Non potrà essere ceduta la sola nuda proprietà delle quote sociali e le stesse non potranno essere oggetto di pegno.

6.2 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) - prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone - i soci stessi non potranno cedere integralmente le rispettive quote di partecipazione, ma dovranno rimanere sempre proprietari almeno di una quota minima di valore nominale non inferiore ad euro uno.

6.3 Il socio che, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 5.2 e 6.2, intendesse trasferire la proprietà di parte delle proprie quote di partecipazione dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica

certificata"), apposita comunicazione - indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal registro delle imprese - che indichi il valore nominale delle quote che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo, ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 5.2, fosse una forma associativa tra enti pubblici, la specificazione di tutti gli enti pubblici associati, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento di quote" si intenderà qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, vendita, donazione, permuta, vendita in blocco, dazione in pagamento), in forza del quale si conseguisse, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali sulle quote di partecipazione alla società.

6.4 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta e nel rispetto delle modalità indicate di seguito.

6.5 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà dichiarare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante apposita comunicazione da inviare - con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") - alla sede della società ed al domicilio del socio alienante quale risultante dal registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che avesse dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione potrà altresì acquistare le quote di partecipazione per le quali gli altri soci non avessero esercitato la prelazione, a condizione che comunichi tale volontà di acquisto nella stessa comunicazione di esercizio della prelazione.

6.6 Nell'assegnazione delle quote oggetto di trasferimento, il socio alienante dovrà dare precedenza ai diritti di prelazione eventualmente esercitati dai soci appartenenti al proprio bacino/sottobacino territoriale - tra i quattro indicati al precedente articolo 4.2 - e solo dopo aver integralmente soddisfatto tali diritti, potrà assegnare le eventuali quote residue ai soci degli altri bacini/sotto-bacini territoriali.

6.7 Nel caso in cui più soci appartenenti al medesimo bacino/sotto-bacino territoriale del socio alienante facessero richiesta di acquisto di eventuali quote di partecipazione non prelazionate, il socio alienante

assegnerà loro tali quote attraverso un riparto proporzionale alle rispettive quote già possedute. Il medesimo riparto proporzionale verrà effettuato, qualora ricorresse la circostanza, anche tra i soci che avessero esercitato la prelazione appartenenti a bacini/sotto-bacini territoriali diversi da quello del socio alienante.

6.8 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, e delle modalità di assegnazione sopra indicate, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che avranno esercitato la prelazione, con le medesime modalità sopra indicate, il valore nominale delle quote di partecipazione e dei diritti da trasferire a ciascuno.

6.9 In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevedesse un corrispettivo, ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al socio alienante la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 7 - RECESSO DEI SOCI

7.1 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) - prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone - ed in deroga alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di recesso dalle società di capitali ed in particolare dalle società a responsabilità limitata, i soci non potranno recedere, nemmeno parzialmente, dalla società, per tutta la durata della stessa.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

8.1 I soci potranno effettuare versamenti e finanziamenti alla società, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e il divieto di soccorso finanziario dei soci pubblici alle rispettive società partecipate.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI CONSORTILI

9.1 Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, tutti i soci verseranno annualmente alla società, entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, un contributo consortile in denaro, per un importo che sarà determinato preventivamente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione previsto dall'articolo 18 del presente statuto e che, complessivamente, dovrà essere tale da garantire il pareggio economico complessivo, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione.

9.2 Il contributo consortile indicato al precedente articolo 9.1 dovrà essere calcolato nel modo seguente:

a) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita stimata generata dal funzionamento della struttura della società ("contributo per il funzionamento dell'agenzia") - calcolata come differenza tra i ricavi previsti (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della stessa e/o i ricavi generati dalle attività da essa effettuate) e i costi di funzionamento previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci nel modo seguente:

a.1) il 20% di tale perdita prevista sarà coperto da contributi commisurati alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;

a.2) il residuo 80% di tale perdita prevista sarà coperto da contributi commisurati al peso percentuale dei Km di servizio (di trasporto pubblico) programmato nel territorio di ogni socio (rispetto al totale complessivo programmato dei km dell'intero "ambito Romagna") nel medesimo anno di riferimento del bilancio annuale di previsione;

b) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita stimata generata dalla gestione di tutti i servizi (minimi e aggiuntivi) di trasporto pubblico in ognuno dei tre bacini di traffico di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna ("contributo per l'affidamento del servizio") - calcolato per ciascun bacino con riferimento ai costi ad esso imputabili in base al contratto di servizio, al netto dei contributi regionali ad esso riconosciuti - dovrà essere ripartito tra i soci appartenenti al medesimo bacino di traffico di riferimento in maniera proporzionale al peso percentuale dei km di servizio (di trasporto pubblico) programmato nel territorio di ogni socio (rispetto al totale complessivo programmato dei km dell'intero bacino di appartenenza) nel medesimo anno di riferimento del bilancio annuale di previsione.

I soci di ciascuno dei tre bacini territoriali potranno individuare diverse modalità di ripartizione del "contributo per l'affidamento del servizio" del proprio bacino di traffico, da approvare da parte dell'assemblea dei soci.

Nel rispetto delle norme statutarie contenute nel presente articolo, la disciplina dei contributi consortili può essere definita o integrata mediante uno o più regolamenti approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 11.1, lettera "f", nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE SOCIALE E RELATIVO FUNZIONAMENTO ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI E DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEI RAPPORTI CON E FRA I SOCI

10.1 Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

- b) il presidente dell'assemblea dei soci;
- c) l'amministratore unico;
- d) l'organo di controllo.

10.2 La società, sia tramite lo statuto, sia mediante eventuali regolamenti, predispone strumenti e modalità organizzative per consentire ai soci di ricevere dagli organi sociali o scambiare fra di loro, anche nell'ambito del singolo bacino, informazioni in merito allo svolgimento dell'attività sociale. La disciplina statutaria o regolamentare deve essere ispirata ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. I regolamenti dovranno essere approvati dall'assemblea dei soci con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie, pur non applicandosi l'art. 2436 c.c..

10.3 E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

10.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

11.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la nomina (con le modalità stabilite al successivo articolo 15.1) del presidente dell'assemblea dei soci che è anche presidente della Consulta dei Soci regolata al successivo articolo 20;
- b) la nomina (con le modalità stabilite al successivo articolo 16.1) dell'amministratore unico;
- c) la nomina (con le modalità stabilite al successivo articolo 17.2) dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
- d) la determinazione dell'eventuale compenso spettante all'amministratore unico, ai membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti, dal presente statuto, o ritenuti opportuni (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture);
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
- i) la determinazione degli indirizzi cui dovrà uniformarsi

l'amministratore unico della società per il perseguimento delle sue finalità nell'ambito della programmazione economico-territoriale a livello provinciale e di bacino di utenza e nella definizione dei contratti di servizio e/o delle relative modifiche;

j) l'attribuzione periodica di:

j.1) obiettivi gestionali quali-quantitativi, annuali e/o pluriennali, con relativi parametri e/o indicatori di misurazione;

j.2) obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti pubblici soci, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio di importi superiori ad euro 300.000,00 e/o alla modifica di quelli già esistenti, se tali modifiche riguardino il valore economico per un ammontare superiore al 10% del valore stesso e/o la durata e/o l'oggetto del contratto;

l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel bilancio di previsione, qualora consentito dalle leggi vigenti;

m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio di previsione, per importi superiori ad euro 300.000,00;

n) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'accensione di finanziamenti passivi, di natura straordinaria, non previsti nel bilancio di previsione, per importi superiori ad euro 300.000,00;

o) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

p) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

q) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi delle proprietà immobiliari - o di parte di esse - non prevista nel bilancio di previsione;

r) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla concessione di fidejussioni e/o garanzie, ad acquisti e vendite immobiliari e alla stipula di mutui ipotecari.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

12.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 18 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 19 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

12.2 L'assemblea è convocata dal presidente, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'amministratore unico, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio di riferimento di uno dei soci, con avviso recapitato agli aventi diritto ai rispettivi domicili risultanti dal registro imprese, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"):

- a) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 11.1, lettera "e" ed "l";
- b) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per tutte le altre deliberazioni diverse da quelle della precedente lettera "a".

12.3 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci che risultino tali dal registro delle imprese. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante.

13.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

13.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la

regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

13.5 Se previsto nell'avviso di convocazione è ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'Assemblea può stabilire che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

14.1 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.

14.2 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione, l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno:

- a) il 60% del capitale sociale per le materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) a k);
- b) la maggioranza del capitale sociale presente per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto a che precede.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea stessa, su designazione compiuta (con criterio maggioritario per quote di capitale sociale posseduto) dai soci di ciascuno dei tre bacini di traffico di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, a rotazione tra loro per triennio, nel rispetto del presente ordine di elencazione, per un periodo di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, o alla data di cessazione della sua carica "politica", se antecedente. La carica è gratuita e riattribuibile alla stessa persona anche per più volte.

15.2 Al presidente spettano, oltre alle funzioni ed ai poteri attribuitigli dall'articolo 2371 del codice civile, i seguenti compiti:

- a) convocare l'assemblea dei soci;

b) curare la trasmissione ai soci degli atti, quando prevista nel presente statuto;

c) compiere, per quanto di sua competenza, gli adempimenti necessari per rendere esecutive le deliberazioni assembleari;

d) provvedere a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'assemblea e per assicurare ai soci una partecipazione informata ai lavori assembleari.

15.3 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

15.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

15.5 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

15.6 In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il rappresentante del socio con la più alta quota di partecipazione al capitale fra quelli presenti all'assemblea.

ARTICOLO 16 - AMMINISTRATORE UNICO

16.1 La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci, su designazione compiuta (con criterio maggioritario per quote di capitale sociale posseduto) dai soci di ciascuno dei tre bacini di traffico di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, a rotazione tra loro per triennio, nel rispetto del presente ordine di elencazione.

16.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che non possiedano i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia eventualmente stabiliti dalla legge per i membri degli organi amministrativi delle "società a controllo pubblico" e/o che si trovino in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e/o che:

a) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali, o per reati tributari;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

16.3 L'amministratore unico è nominato per un periodo di tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rinominabile.

16.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione dell'amministratore unico sono regolate a norma di legge e del presente statuto.

16.5 L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea dei soci, tutti gli atti che

ritenga opportuni e/o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento degli atti per i quali l'articolo 11.1 richiede la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.6 In particolare l'amministratore unico:

- a) definisce la struttura organizzativa della società e la relativa dotazione organica;
- b) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti e/o dal presente statuto e/o ritenuti opportuni (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) e, in particolare - nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità - il regolamento per l'assunzione del personale;
- c) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti al successivo articolo 18 del presente statuto, il progetto di bilancio annuale di previsione e le relative variazioni che si rendessero necessarie e/o opportune durante l'anno;
- d) predispone ed invia ai soci, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti al successivo articolo 18.2, la relazione semestrale;
- e) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro i termini stabiliti al successivo articolo 19 del presente statuto, il progetto di bilancio d'esercizio;
- f) predispone ed invia ai soci i documenti previsti dall'articolo 19.7, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previsti;
- g) propone all'assemblea, per l'approvazione, l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio o lungo termine, se non previste nel bilancio di previsione;
- h) nomina le commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche e di quelle interne, in conformità al relativo apposito regolamento;
- i) approva i capitolati di gara e nomina le commissioni giudicatrici;
- j) approva i risultati delle gare per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- k) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche e di quelle interne; sottoscrive le promozioni ed i passaggi di categoria, autorizza l'assunzione per chiamata diretta nei casi ammessi dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- l) provvede alla nomina dei dirigenti e dell'eventuale direttore generale della società, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'apposito relativo regolamento;
- m) prende atto della stipulazione dei contratti collettivi

nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa;

n) approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;

o) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari;

p) propone all'assemblea eventuali modifiche del presente statuto;

q) adotta qualsiasi altro atto necessario o utile per il regolare funzionamento della società;

r) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle diverse aree funzionali della società;

s) riferisce almeno semestralmente, verbalmente o per iscritto, all'assemblea dei soci, alla "Consulta dei soci" e alle altre strutture organizzative eventualmente predisposte per assicurare l'informazione e la consultazione dei soci ai sensi dell'articolo 10.2, sull'andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanaione;

t) firma la corrispondenza indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione corrente della società;

u) decide in ordine alle cause da intraprendersi da parte della società e in ordine alla costituzione in giudizio della stessa in ipotesi di chiamata in causa;

v) rappresenta legalmente la società, sotto tutti i punti di vista.

z) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci ogni altro atto che ritiene opportuno.

16.7 L'amministratore unico può nominare uno o più procuratori per specifici atti o categorie di atti; in particolare può delegare la controfirma degli ordini di pagamento e la firma della corrispondenza e di altri atti specificatamente individuati. Le deleghe debbono essere in ogni caso conferite per iscritto e sono revocabili.

16.8 Le determinazioni dell'amministratore unico risultano da appositi atti che vengono trascritti su apposito "registro delle determinazioni dell'amministratore unico" tenuto a norma di legge e firmati dal medesimo amministratore.

16.9 All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

16.10 Con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione, l'assemblea dei soci può inoltre attribuire all'amministratore unico un compenso, in misura conforme alle disposizioni vigenti per i compensi degli organi amministrativi delle "società a controllo pubblico".

**ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO DEPUTATO ALLA
REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

17.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

17.2 In caso di organo di controllo collegiale (collegio sindacale), i relativi tre sindaci effettivi sono nominati, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

La nomina dei tre sindaci avviene su designazione, per ogni componente effettivo, compiuta (con criterio maggioritario per quote di capitale sociale posseduto) dai soci di ciascuno dei tre bacini di traffico di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.

Il relativo presidente è nominato su designazione compiuta - a rotazione tra bacini, per triennio - dai soci di uno dei tre bacini di traffico sopra indicati, nel rispetto dell'ordine di elencazione sopra indicato.

17.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e - in misura conforme alle disposizioni vigenti per i compensi degli organi di controllo delle "società a controllo pubblico" - un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

17.4 In caso di organo di controllo monocratico, la nomina del relativo unico membro avviene con lo stesso criterio (di designazione compiuta - a rotazione per triennio - dai soci di uno dei tre bacini di traffico) stabilito al precedente articolo 17.2, nel rispetto dell'ordine di elencazione ivi indicato.

17.5 Non possono ricoprire la carica di membro dell'organo di controllo della società coloro che non possiedano i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia eventualmente stabiliti dalla legge per i membri degli organi di controllo delle società "a controllo pubblico".

TITOLO IV

BILANCI

ARTICOLO 18 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

18.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'amministratore unico predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire

e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine, nonché dei parametri e/o indicatori per misurarne l'effettivo raggiungimento ed attuazione;

b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella stessa forma prevista, a consuntivo, per il rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I quattro documenti indicati alle precedenti lettere sono redatti con riferimento all'intera società, ma per quanto riguarda i documenti a) e c) sono accompagnati da apposite relazioni e prospetti che evidenziano la situazione economica previsionale della società imputabile a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

18.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'amministratore unico predisponde, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento dell'attività relativo a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

ARTICOLO 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

19.3 Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da appositi prospetti che evidenzino la situazione economica della società imputabile a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

19.4 In considerazione dello scopo consortile della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.

19.5 Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea dei soci secondo quanto consentito dalla legge.

19.6 Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti e donazioni.

19.7 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'amministratore unico predispone, approva ed invia ai soci, illustrandoli all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio:

a) un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici;

b) una "relazione sul governo societario", comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale";

c) un documento con la rendicontazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 11.1 lettera j.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELL'ATTIVITA' CONSULTIVA CON I SOCI

ARTICOLO 20 - CONSULTA DEI SOCI

20.1 Al fine di consentire l'efficace ed efficiente attività di informazione e di consultazione dei soci e di consultazione tra i medesimi e gli organi societari in merito all'attività programmata e svolta dalla società, è costituita la Consulta dei Soci, che è composta (sulla base di quanto indicato alla successiva lettera "c") da dieci o undici membri - di cui uno con funzioni di presidente - così individuati:

a) sette membri coincidono con i legali rappresentanti pro-tempore (o loro rispettivi delegati per iscritto) di ciascuno dei seguenti sette soci di riferimento della società:

- Provincia di Forlì-Cesena;
- Provincia di Ravenna;
- Provincia di Rimini;
- Comune di Forlì;
- Comune di Cesena;
- Comune di Ravenna;
- Comune di Rimini,

e - salvo dimissioni o sostituzioni - restano in carica per la durata della rispettiva carica "politica" (in caso di legali rappresentanti) o di quella del soggetto che li ha designati (in caso di soggetti delegati);

b) tre membri sono designati da ciascuno dei presidenti delle tre province sopra indicate, tra i rappresentanti dei soci appartenenti ai rispettivi bacini di traffico e - salvo dimissioni - restano in carica fino a relativa sostituzione da parte del presidente della rispettiva provincia designante.

c) Il Presidente della Consulta dei Soci coincide con il Presidente dell'Assemblea dei soci e, qualora quest'ultimo non sia designato fra i dieci membri della Consulta dei Soci sopra indicati, ne rappresenta l'undicesimo componente di diritto.

20.2 La Consulta dei soci è convocata, almeno trimestralmente e comunque almeno 5 giorni prima di ogni assemblea dei soci, dal relativo presidente, o, in caso di sua impossibilità o inattività, dal suo membro che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio di riferimento di uno dei soci, con avviso recapitato agli aventi diritto ai rispettivi domicili risultanti dal registro imprese almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata").

20.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Per la validità delle riunioni della Consulta dei soci deve essere presente almeno un membro di ciascun bacino. Le riunioni possono tenersi anche con modalità telematiche.

20.4 Anche in mancanza di formale convocazione la Consulta dei Soci si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

20.5 Alle riunioni della Consulta dei Soci il Presidente della Consulta può invitare l'Amministratore Unico, il personale della società, il Sindaco Unico e/o il Presidente dell'organo di controllo collegiale. Tutti i membri della Consulta possono inoltre invitare figure ritenute utili ai lavori della Consulta stessa, previa comunicazione, di volta in volta, alla società ed ai membri della Consulta, della figura e del punto all'ordine del giorno per il quale questa interviene.

20.6 La Consulta dei Soci svolge funzioni di informazione, consultazione e discussione preventive non vincolanti dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea. La Consulta dei soci non approva orientamenti o indirizzi, nemmeno di voto, ma è la sede di informazione e confronto fra i soci sulle tematiche inerenti all'attività della società. Le posizioni espresse dai rappresentanti dei soci in seno alla "Consulta dei soci" non hanno valore vincolante per essi, fatti salvi i reciproci doveri di buona fede e correttezza.

20.7 I membri della Consulta dei Soci sono tenuti a condividere tempestivamente, con le modalità da essi stabilite, le informazioni acquisite in virtù della

partecipazione alla Consulta dei Soci con i soci dei rispettivi bacini di traffico non partecipanti alla Consulta.

TITOLO VI

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 21 - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

21.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

21.2 L'attivo risultante dalla liquidazione sarà ripartito fra i soci in proporzione alle quote di capitale possedute, fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati. L'eventuale eccedenza andrà in favore di enti aventi analoghe finalità, designati dal/i liquidatore/i.

TITOLO VII

NORME FINALI

ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme in materia di trasporto pubblico di persone, quelle del codice civile previste per le società a responsabilità limitata e, in subordine, quelle per i consorzi, per quanto compatibili.

Firmato: Giuseppe Peretta

Firmato: Marco Maltoni Notaio